PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DI BENEFICI FISCALI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E DEL 1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1940-XIX i termini fissati dall'articolo unico del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 108, per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto. nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 4 gennaio 1940, non più in vigore dal 24 aprile 1941 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini per l'applicazione di benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933
Estremi	Legge 23 novembre 1939, n. 1839
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-per-l-applicazione-di-benefici-fiscali-a-favore/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it